

ALLEGATO VII
(previsto dall'articolo 51, comma 3)

Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per influenza aviaria è il seguente:

Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Regno Unito.

2. Il laboratorio comunitario di riferimento ha le funzioni e i compiti seguenti:

a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi dell'influenza aviaria utilizzati negli Stati membri, segnatamente mediante:

1) la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi del virus dell'influenza aviaria per gli esami sierologici e la preparazione degli antisieri;

2) la fornitura dei sieri standard e degli altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento, al fine di standardizzare gli esami e i reagenti utilizzati negli Stati membri;

3) la creazione e la conservazione di una raccolta di ceppi e di isolati del virus dell'Influenza aviaria;

4) l'organizzazione periodica, a livello comunitario, di prove comparative delle procedure diagnostiche;

5) la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità;

6) la caratterizzazione, mediante i più avanzati metodi disponibili, degli isolati dei virus dell'influenza aviaria per meglio comprendere l'epidemiologia dell'Influenza aviaria e del virus, e studiare la comparsa di virus ad alta patogenicità e potenzialmente patogeni;

7) l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione dell'Influenza aviaria;

8) il mantenimento di competenze sul virus dell'Influenza aviaria e su altri virus affini, in modo tale da consentire una rapida diagnosi differenziale;

9) l'acquisizione di conoscenze sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro l'influenza aviaria;

b) contribuire attivamente alla diagnosi di focolai nella Comunità mediante lo studio degli isolati dei virus influenzali aviari ad esso inviati per la conferma della diagnosi, per la caratterizzazione e per studi epidemiologici; ricevere gli isolati virali relativi a focolai primari, che devono essere inviati dai Paesi terzi autorizzati a importare pollame vivo e carni nella Comunità a norma della pertinente legislazione comunitaria; sugli isolati virali ricevuti il laboratorio comunitario di riferimento è tenuto a effettuare:

1) lo studio della sequenza nucleotidica per la determinazione della sequenza di amminoacidi corrispondente al

sito di clivaggio dell'emoagglutinina;

2) la determinazione dell'indice di patogenicità intravenosa (IVPI);

3) la tipizzazione degli antigeni;

4) l'analisi filogenetica a sostegno delle indagini epidemiologiche;

c) agevolare la formazione o l'aggiornamento degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

d) preparare il programma e i documenti di lavoro della conferenza annuale dei laboratori nazionali di riferimento;



- e) sostegno alle indagini condotte dagli Stati membri sull'Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici mediante la fornitura di antigeni nel quadro del programma e delle procedure di analisi accreditate, e redazione di una relazione sintetica sui risultati delle indagini;
- f) tenere sotto controllo il possibile impatto che i virus dell'Influenza aviaria possono produrre in termini di zoonosi e collaborare con laboratori riconosciuti a livello internazionale che si occupano di influenza umana;
- g) mettere a punto, in consultazione con la Commissione, un piano di crisi ed emergenza che includa disposizioni per la cooperazione con il laboratorio di riferimento per l'Influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità.

